

**Delib.G.R. 14 febbraio 2005, n. 224 <sup>(1)</sup>.**

**Modalità di funzionamento della Consulta regionale per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati di cui agli articoli 6 e 7 della L.R. n. 5/2004.**

---

(1) Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 30 marzo 2005, n. 59.

---

La Giunta della Regione Emilia-Romagna

Visti:

- gli articoli 6 e 7 della L.R. 24 marzo 2004, n. 5 "Norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche alla legge regionale 21 febbraio 1990, n. 14 e alla L.R. 12 marzo 2003, n. 2", con cui è stata istituita la Consulta regionale per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati e definita la sua composizione;

- il D.P.G.R. 20 dicembre 2004, n. 347 di nomina dei componenti della Consulta regionale per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati composta, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della L.R. n. 5/2004, dall'Assessore competente per materia che la presiede, da diciotto rappresentanti degli stranieri, da tre membri designati dalle organizzazioni imprenditoriali dei datori di lavoro maggiormente rappresentative, da tre membri designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative, da tre rappresentanti delle autonomie locali regionali, designati dalla Conferenza Regione-Autonomie locali dell'Emilia-Romagna, da tre rappresentanti designati dalla Conferenza regionale del Terzo settore, da un rappresentante dei Consigli territoriali per l'immigrazione, da un rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale e da un rappresentante della Direzione regionale del lavoro;

considerato che l'art. 21, comma 2, della L.R. n. 5/2004, stabilisce che «in deroga a quanto previsto dall'art. 7, comma 2, la Consulta regionale per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati resta in carica fino alla scadenza del successivo mandato amministrativo rispetto a quello di approvazione della presente legge»;

ritenuto pertanto che le nomine effettuate con il sopra citato D.P.G.R. n. 347/2004 abbiano validità anche per tutta la durata del prossimo mandato amministrativo e non solo per quello attualmente in scadenza;

dato atto che, ai sensi del citato art. 7, terzo comma, della L.R. n. 5/2004, la Giunta regionale è chiamata a disciplinare le modalità di funzionamento della Consulta regionale per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati;

vista la L.R. 27 maggio 1994, n. 24 ed in particolare gli articoli 23 e 24 sulla durata ed il funzionamento dei collegi, sui verbali e sulla documentazione dell'attività;

ritenuto pertanto opportuno attivare la Consulta di cui all'oggetto disciplinando le modalità di funzionamento della medesima così come riportato nell'allegato alla presente deliberazione, che ne forma parte integrante e sostanziale;

richiamato inoltre l'*art. 7, comma 4 della L.R. n. 5/2004* che prevede la partecipazione alle sedute della Consulta a titolo gratuito ad eccezione dei membri rappresentanti degli stranieri, di cui al comma 1, lettera b) del sopra citato art. 7, per i quali si applicano le disposizioni della *L.R. 18 marzo 1985, n. 8*;

vista la *L.R. 18 marzo 1985, n. 8* e successive modificazioni, recante norme in materia di compensi e rimborsi spettanti ai componenti di organi collegiali;

ritenuto di corrispondere ai membri della Consulta di cui al comma 1, lettera b) del sopra citato *art. 7 della L.R. n. 5/2004* un gettone di presenza pari ad Euro 28,41, al lordo delle ritenute di legge, per ogni singola seduta secondo quanto previsto dall'*art. 1, comma 1, della L.R. n. 8/1985*;

considerato pertanto necessario adottare contestualmente apposito impegno di spesa per provvedere alla liquidazione dei gettoni di presenza ai membri della Consulta di cui al *comma 1, lettera b) dell'art. 7, L.R. n. 5/2004*, per la partecipazione alle sedute che si terranno entro il 31/12/2005;

ritenuto di dover impegnare la somma di Euro 2.000,00 che trova copertura sul Capitolo di bilancio 50020 "Spese per il funzionamento - compresi i gettoni di presenza ed i compensi ai componenti e le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei alla Regione - di consigli, comitati e commissioni. Spese obbligatorie", UPB 1.2.1.1.100 - del bilancio per l'esercizio 2005 che presenta la necessaria disponibilità;

ritenuto inoltre che ricorrano gli elementi di cui all'*art. 47 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40* e che pertanto si possa procedere all'assunzione dell'impegno di spesa con il presente atto;

viste le leggi regionali:

- *L.R. n. 27/2004*;
- *L.R. n. 28/2004* di approvazione del bilancio per l'esercizio 2005;
- *L.R. 15 novembre 2001, n. 40*, ed in particolare gli articoli 47 e 49;
- *L.R. n. 43/2001*;

richiamata la propria *Delib.G.R. 24 marzo 2003, n. 447* avente per oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali", esecutiva ai sensi di legge;

dato atto:

- del parere di regolarità amministrativa espresso dal Direttore generale alla Sanità e Politiche sociali, dott. Franco Rossi, ai sensi dell'*art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001* e della propria *Delib.G.R. n. 447/2003*;

- del parere di regolarità contabile espresso ai sensi della *L.R. n. 43/2001* e della citata *Delib.G.R. n. 447/2003* dalla dr.ssa Amina Curti, Responsabile del Servizio Bilancio - Risorse finanziarie;

su proposta dell'Assessore alle Politiche sociali. Immigrazione. Progetto giovani. Cooperazione internazionale, Gianluca Borghi;

a voti unanimi e palesi, delibera:

---

a) di definire le modalità di funzionamento della Consulta regionale per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati di cui agli *articoli 6 e 7 della L.R. n. 5/2004*, così come riportato nell'allegato "A" della presente deliberazione, che ne forma parte integrante e sostanziale;

b) di corrispondere ai membri della Consulta rappresentanti degli stranieri di cui al *comma 1, lettera b) dell'art. 7 della L.R. n. 5/2004* un gettone di presenza pari ad Euro 28,41, al lordo delle ritenute di legge, per ogni singola seduta secondo quanto previsto dall'*art. 1, comma 1, della L.R. n. 8/1985*;

c) di impegnare la spesa complessiva di Euro 2.000,00 registrata al n. 483 di impegno sul Capitolo 50020 "Spese per il funzionamento - compresi i gettoni di presenza ed i compensi ai componenti e le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei alla Regione - di consigli, comitati e commissioni. Spese obbligatorie", UPB 1.2.1.1.100 - del Bilancio per l'esercizio 2005 che presenta la necessaria disponibilità;

d) di dare atto che alla liquidazione dei rimborsi delle spese relative al funzionamento della Consulta, provvederà, sulla base dei verbali delle sedute della Consulta regionale nel corso dell'anno 2005, il Dirigente regionale competente con propri atti formali, ai sensi dell'*art. 51 della L.R. n. 40/2001* e della *Delib.G.R. n. 447/2003*;

e) di dare atto che la presente deliberazione verrà pubblicata nel Bollettino Ufficiale regionale.

---

Allegato A

### **Modalità di funzionamento della Consulta regionale per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati di cui agli articoli 6 e 7 della L.R. n. 5/2004**

#### **Premessa**

La Consulta regionale per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati - di seguito denominata "Consulta" - è stata istituita con la *L.R. n. 5/2004* "Norme per l'integrazione sociale dei

cittadini stranieri immigrati. Modifiche alla *L.R. 21 febbraio 1990, n. 14* e alla *L.R. 12 marzo 2003, n. 2* (articoli 6 e 7) quale strumento di coordinamento degli interventi per l'immigrazione di cui si avvale la Giunta regionale anche in raccordo con i Consigli territoriali per l'immigrazione di cui al *D.Lgs. n. 286/1998*.

In particolare, tra le funzioni principali della Consulta sono previste le attività di proposta alla Giunta regionale nella formulazione del programma triennale per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati, le attività di supporto alla osservazione del fenomeno migratorio, la funzione di supporto alla attività di stima dei fabbisogni lavorativi e di indicazione annuale delle quote di ingresso necessarie, un ruolo di proposta e osservazione costante in ordine alle iniziative e agli interventi regionali previsti dalla legge regionale ed un ruolo consultivo generale su ogni argomento in materia di immigrazione (*art. 6, comma 1, della L.R. n. 5/2004*).

Ai sensi dell'*art. 7, comma 1, della L.R. n. 5/2004*, la Consulta è composta dall'Assessore competente per materia che la presiede, da diciotto rappresentanti degli stranieri, da tre membri designati dalle organizzazioni imprenditoriali dei datori di lavoro maggiormente rappresentative, da tre membri designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative, da tre rappresentanti delle Autonomie locali regionali, designati dalla Conferenza Regione-Autonomie locali dell'Emilia-Romagna, da tre rappresentanti designati dalla Conferenza regionale del Terzo settore, da un rappresentante dei Consigli territoriali per l'immigrazione, da un rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale e da un rappresentante della Direzione regionale del lavoro.

### **Organizzazione e funzionamento**

La Consulta adotta un regolamento interno per disciplinare il proprio funzionamento e definire tutti i criteri utili a meglio assolvere alle proprie funzioni.

La Consulta assolve alle funzioni di cui all'*art. 6, comma 1, della L.R. n. 5/2004*.

La segreteria della Consulta è tenuta dalla struttura regionale competente identificata dall'Assessore competente per materia.

La Consulta si riunisce di regola due volte l'anno in seduta ordinaria. Ogni qualvolta se ne rilevi la necessità la Consulta può essere convocata in seduta straordinaria.

La Consulta può eleggere al proprio interno un Comitato esecutivo e/o organizzarsi in sezioni tematiche per l'assolvimento di adempimenti particolari.

Il Comitato esecutivo se regolarmente eletto e/o le sezioni tematiche se effettivamente organizzate, sono parte integrante della Consulta e ad essa riportano tutte le iniziative di proposta, impulso, sensibilizzazione, verifica e valutazione effettuate.

La Consulta, anche tramite il Comitato esecutivo e/o le sezioni tematiche, può promuovere e/o partecipare a momenti d'incontro con tutti i soggetti interessati alle politiche per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati.

Alle sedute della Consulta partecipano in qualità di "invitati permanenti" e senza diritto di voto i Dirigenti della struttura regionale competenti per materia.

La Consulta può invitare permanentemente o di volta in volta alle sedute senza diritto di voto rappresentanti di enti, istituzioni, soggetti del Terzo settore, Dirigenti ed esperti.

La partecipazione alle sedute della Consulta è a titolo gratuito. Ai soli rappresentanti dei cittadini stranieri immigrati componenti della Consulta di cui all'*art. 7, comma 1, lettera b) della L.R. n. 5/2004*, viene corrisposto un compenso pari ad Euro 28,41 secondo quanto previsto dall'*art. 1 della L.R. n. 8/1985*.

Annualmente la Consulta invia al Presidente della Giunta regionale una relazione dettagliata sull'attività svolta.

La Consulta adotta con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto un regolamento interno per disciplinare le modalità di convocazione, di validità delle riunioni, di svolgimento delle sedute, di votazione. Analoga maggioranza è richiesta per le modifiche del regolamento interno.

### **Durata in carica**

Ai sensi dell'*art. 7, comma 2, della L.R. n. 5/2004*, i componenti della Consulta durano in carica fino alla scadenza del Consiglio regionale.

Il Comitato esecutivo se eletto e/o le sezioni tematiche se organizzate, hanno la medesima durata della Consulta.

La Consulta in scadenza esercita le proprie funzioni fino all'insediamento della Consulta successiva e comunque non oltre sei mesi dall'insediamento del nuovo Presidente della Giunta regionale.

### **Modalità di nomina dei componenti**

Gli organismi interessati sono tenuti a designare i propri rappresentanti, mediante comunicazione scritta da fare pervenire entro 30 giorni dalla richiesta formulata dall'Assessore regionale competente in materia di immigrazione.

Tenuto conto delle designazioni suddette, il Presidente della Giunta regionale nomina la Consulta.

In caso di inadempienza da parte di alcuni degli organismi interessati, la Consulta è comunque nominata qualora siano stati designati almeno i 3/4 dei componenti, rimandando a successivo atto l'integrazione e/o modifica dei componenti della stessa.

### **Sede**

La Consulta si riunisce di norma presso la sede della Regione Emilia-Romagna.